

Ordinanza del DFI sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS

del 21 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 157 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ordina:

Art. 1

I contributi alle spese d'amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che non esercita un'attività lucrativa.

Art. 2

L'ordinanza dell'11 ottobre 1972³ sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS è abrogata.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l'anno 2010.

RU 2009 5333

¹ RS 831.101

² RS 831.10

³ [RU 1972 2290]

